

166

e quindi il procuratore potrà:
Amministrare i beni tutti del costitente tenerli
in economia, tranne la fruttificazione, provvedere
per la conservazione ed il miglioramento degli stessi; de-
li in affitto o in messadria a qualsiasi persona
e sotto le condizioni che crederà opportune e riscuo-
tene il fitto.

Vendere, permutare, donare, ipotecare i beni im-
mobili del costitente e gravarli di serviti.

Contrarre mutui consentendo gli opportuni intere-
si e le opportune cautele.

Costituire rendite perpetue o vitalizie, attive e pa-
re e consentire contratti antieretici. Vendere i be-
ni mobili del costitente e darli in pegno, affan-
care e reluire rendite e canoni. Togliere in locazio-
ne tanto fondi rustici quanto fondi urbani
appartenenti a qualsiasi persona. Stipulare con-
tratti di appalto per qualsiasi opera o lavoro. Acet-
tare donazioni costituire ed aumentare doti. Quet-
tere accettare annullare e girare cambiali e qualunque
altro effetto all'ordine.

Erigere capitali, interessi frutti e rendite da qualu-
si debitore, utilizzare quietenze in qualunque forma,
consentire contrattazioni d'ipoteca, fare delegazioni
per pagamento, eleggere domicilio per qualsiasi atto,

accettare eredità con o senza beneficio d'inventario, de-
municiarle per gli effetti della tassa di registro, rimuniciarle se o-
nerose, procedere alla divisione dell'eredità anche in via am-
ichevole, demandare apposizione di sigilli.

Pronuovere in giudizio tutte le azioni spettanti al costi-
tente, rappresentarlo avanti qualsiasi autorità giudi-
catoria del Regno e in qualunque grado del giudizio,
costituire procuratori, nominare procuratori legali
ed avvocati, eleggere domicilio nei procedimenti reba-
tini alle cause, produrre ogni genere di prova e con ipe-
cialità deferire, riferire ed accettare il giuramento an-
che decisivo, transiggere conciliare e compromettere
sulle cause insorte e da insorgere, ottenere senten-
ze, esquirire, impugnarle con tutti i gravami am-
messi dalla legge, procedere a tutti gli atti di esecuzione
forzata sia mobiliare che immobiliare contro qual-
siasi debitore, ottenendo all'uopo il rilascio delle co-
pie esecutive sia delle sentenze che dei contratti e
fare in generale tutto quanto far potrebbe personal-
mente il costitente medesimo senza limitazione
di sorta e ciò in ampia forma e di maniera tale che
il presente mandato non possa essere impugnato
sotto pretesto di difetto di poteri, ritenendosi sin da
ora dallo stesso costitente per sato e fermos quanto
sarà a praticarsi dal sullo dato procuratore.